



## **COMUNE DI SALÒ**

### **PROVINCIA DI BRESCIA**

**Ordinanza N. 130**  
**Data di registrazione 28/05/2025**

**OGGETTO: NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEL GOLFO DI SALÒ**

#### **IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 64, comma 6, della L.R. 4 aprile 2012, n. 6, il quale prevede che fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 58, restano in vigore gli articoli da 92 a 121 della L.R. n. 11/2009;

**VISTO** l'art. 105 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11, e s.m.i. (Limitazione alla circolazione delle unità di navigazione) il quale dispone che:

- al di fuori della fascia di protezione di cui all'articolo 103, fissata in 150 mt. nel tratto costiero del golfo di Salò, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità;
- in ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di venti nodi nelle ore diurne e di cinque nodi nelle ore notturne tranne che per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli organi competenti;

**RAMMENTATO** che, ai sensi dell'art. 103, comma 2, della L.R. n. 11/2009, alle unità di navigazione a motore è consentito l'attraversamento della predetta fascia di protezione ad una velocità non superiore a tre nodi per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa;

**DATO ATTO** che durante il periodo estivo nel Golfo di Salò, caratterizzato da una limitata larghezza in relazione alla sua estensione, si verifica una presenza consistente di attività di navigazione che, oltre a costituire costante pericolo per le numerose persone dedite alla balneazione nelle acque dello stesso Golfo ed a generare sovente moto ondoso che provoca danni alle strutture fisse e alle numerose imbarcazioni ormeggiate nella zona portuale prospiciente il Lungolago Zanardelli, comporta problemi alla circolazione con frequenti rischi di incidente;

**CONSTATATO**, altresì, che la ripetuta violazione delle norme di comportamento di navigazione in un contesto così peculiare, avuto particolare riguardo al rilevante fenomeno del superamento dei limiti di velocità da parte di unità di navigazione che vengono condotte da privati che in numerosi casi non sono neppure in possesso della necessaria esperienza, aggravano tale situazione di rischio, esponendo a potenziale pericolo i fruitori a vario titolo delle acque interne di cui è argomento;

**RAVVISATA** l'urgente necessità di garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone, di strutture ed imbarcazioni mediante misure che:

- a) - riducano la velocità delle unità di navigazione all'interno del Golfo di Salò, stante la sua particolare conformazione, al di fuori della fascia di protezione dei tratti costieri dello stesso Golfo

di cui all'art. 103, comma 2, della L.R. n. 11/2009;

b) - vietino la pratica di attività sportive acquatiche, la navigazione tramite moto d'acqua e mezzi di trasporto similari.

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **ORDINA**

**nel periodo dal 1 giugno 2025 al 12 ottobre 2025**

**1) - all'interno del Golfo di Salò**, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, secondo quanto meglio risulta dalla predetta planimetria (All. A), **fuori dalla fascia di protezione costiera** di cui all'art. 103 della L.R. n. 11/2009, fissata in 150 mt. dalla riva, in cui deve sempre essere osservata una velocità massima non superiore a tre nodi, **la velocità massima delle unità di navigazione da diporto private** è soggetta alla seguente **limitazione**:

**- quindici nodi nelle ore diurne;**

**2) - all'interno del Golfo di Salò**, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, così come risulta dalla predetta planimetria (All. A), **fuori dalla fascia di protezione costiera** di cui all'art. 103 della L.R. n. 11/2009, fissata in 150 mt. dalla riva, in cui deve sempre essere osservata una velocità massima non superiore a tre nodi, **resta confermata la velocità massima delle unità di navigazione da diporto private di cinque nodi nelle ore notturne**, secondo quanto stabilito dall'art. 105, comma 2, della medesima L.R. n. 11/2009;

**3) - ai sensi dell'art. 103, comma 2, della L.R. n. 11/2009**, alle **unità di navigazione da diporto private** è consentito l'attraversamento della **fascia di protezione costiera**, fissata in 150 mt. dalla riva, ad una **velocità non superiore a tre nodi** per l'approdo e la partenza, purché la manovra sia effettuata **perpendicolarmente alla costa**, essendo in ogni caso **vietata la navigazione parallela** a quest'ultima all'interno della suddetta fascia;

**4) - anche entro i predetti limiti di velocità, la condotta** delle unità di navigazione da diporto private **dovrà comunque evitare** che si crei moto ondoso od effetti di risucchio in grado di creare pericolo per la balneazione e danni alle altre unità nautiche in stazionamento o in navigazione, nonché alle opere idrauliche;

**5) - le prescrizioni** recate dalla presente ordinanza possono essere **derogate** in relazione a situazioni contingenti riconducibili a circostanze emergenziali od a particolari condizioni atmosferiche o meteorologiche;

**6) - all'interno del Golfo di Salò**, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, così come risulta dalla predetta planimetria (All. A), **è vietata la navigazione con l'utilizzo delle moto d'acqua** e mezzi similari, nonché il deposito e l'attracco su spiaggia o su aree demaniali in genere; sono fatte salve le attività di alaggio/varo/rifornimento/riparazione/rimessaggio che su di esse e sui mezzi similari dovessero essere eseguite presso le attività commerciali e artigianali di tale genere presenti lungo le coste del predetto golfo; in tale contesto, la navigazione con moto d'acqua e mezzi similari è, quindi, ammessa soltanto per consentire l'entrata e l'uscita dalle predette attività e dovrà essere eseguita fuori dalla fascia di rispetto dei 150 mt dalla costa e quanto più possibile al centro del golfo con una velocità non superiore a 10 nodi nelle ore diurne (la navigazione notturna è vietata per le moto d'acqua e mezzi similari); una volta raggiunto il limite della fascia di protezione dei 150 mt. antistante l'approdo dell'attività commerciale e artigianale (cantiere/rimessaggio/distributore di carburante) è consentito l'attraversamento della stessa ad una velocità non superiore a tre nodi purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla linea di costa;

7) - all'interno **del Golfo di Salò**, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, così come risulta dalla predetta planimetria (All. A) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, causa l'elevato numero di imbarcazioni presenti all'interno durante il periodo estivo, **è disposto il divieto di esercizio dell'attività di sci nautico e attività ludiche e sportive acquatiche similari allo sci nautico, banana boat e similari nonché di tavole da surf a motore, windsurf, wingfoil, foil elettrici o similari**; la navigazione è ammessa soltanto per consentire l'entrata e l'uscita dalla sede delle relative attività e dovrà essere eseguita fuori dalla fascia di rispetto dei 150 mt. dalla costa e quanto più possibile al centro del golfo con una velocità non superiore a 10 nodi nelle ore diurne; a tale fine, gli esercenti l'attività potranno fare ricorso al traino delle tavole da surf a motore, banana boat, w-foil o similari tramite barca o gommone; una volta raggiunto il limite della fascia di protezione dei 150 mt. antistante l'approdo della sede dell'attività è consentito l'attraversamento della stessa ad una velocità non superiore a tre nodi purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla linea di costa; **è obbligatorio mantenere un'opportuna distanza di sicurezza dalle navi di linea del pubblico trasporto al fine di non intralciarne la rotta**;

8) - all'interno **del Golfo di Salò**, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, così come risulta dalla predetta planimetria (All. A) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, causa l'elevato numero di imbarcazioni presenti all'interno durante il periodo estivo, **è disposto il divieto di esercizio dell'attività di kitesurf**.

9) - all'interno **del Golfo di Salò**, l'utilizzo dei SUP è subordinato, oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto; **può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo lacuali assicurate (condizioni del lago calmo e assenza di vento) e a distanze dalla costa inferiori 100 metri; alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare all'interno dei porti**.

Il conduttore della tavola SUP dovrà prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, interrompendo, in questo caso, la navigazione qualora le condizioni di lago e di vento non gli consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo, rientrando a riva.

La navigazione con tavola SUP all'interno della zona di lago riservata alla balneazione deve svolgersi con velocità minima e comunque compatibilmente con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

La partenza e l'atterraggio possono avvenire presso un qualunque punto della costa di giurisdizione, accessibile in massima sicurezza, con l'esclusione delle aree dove vigono divieti espliciti in forza di questa ordinanza o di altri provvedimenti; possono avvenire anche da bordo di natanti, imbarcazioni e navi da diporto alla fonda purché vengano rispettate le norme del presente capo e la navigazione con le tavole SUP si svolga a una distanza non superiore a metri 100 dalle unità che le trasportano.

Il SUP, in quanto mezzo idoneo per essere usato come mezzo di trasporto sull'acqua, rientra nel campo di applicazione della COLREG 72 e pertanto la navigazione dovrà avvenire secondo quanto prescritto da tale regolamento

10) - all'interno **del Golfo di Salò**, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, così come risulta dalla predetta planimetria (All. A) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, causa l'elevato numero di imbarcazioni presenti all'interno durante il periodo estivo, **è disposto il divieto di esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale e similari**;

11) - all'interno **del Golfo di Salò**, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, così come risulta dalla predetta planimetria (All. A) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, causa l'elevato numero di imbarcazioni presenti all'interno durante il periodo estivo, **è disposto il divieto di esercizio dell'attività di rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana boat e similari**;

**12)** - è vietato provocare rumori molesti superiori a sessanta decibel misurati a 20 metri di distanza secondo quanto stabilito dall'art. 117 della L.R. n. 11/2009 (come modificata dalla L.R.06/2012);

**13)** - è fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza, con l'avvertenza che i **contravventori** saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, e sue successive modifiche (Codice della Nautica da Diporto), salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite;

**14)** - la presente ordinanza, con riferimento a quanto previsto dall'art. 106 della L.R. n. 11/2009, non si applica: - alle unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso, nonché alle unità operative appositamente autorizzate; - alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea; - alle unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate;

**15)** - di comunicare la presente ordinanza:

- alla Regione Lombardia;
- all'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro;
- al Comune di San Felice del Benaco;
- alla Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como;
- alla Guardia Costiera Lago di Garda - U.O. Sicurezza della Navigazione -;
- alla Prefettura di Brescia;
- alla Questura di Brescia;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Salò;
- alla Guardia di Finanza di Salò;
- alla Guardia di Finanza Navale di Salò;
- al Comando Vigili del Fuoco Brescia - Distaccamento di Salò;
- al Comando di Polizia Locale di Salò;

**16)** - di dare la massima diffusione alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Salò, nonché sui canali social.

Il sindaco  
CAGNINI FRANCESCO / INFOCAMERE  
S.C.P.A.